

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-587 del 03/02/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO SFALCIO ARGINI COMUNE: GALLIERA E PIEVE DI CENTO - LOCALITÀ ROTTA, BISANA E BARCHETTA CORSO D'ACQUA: FIUME RENO RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA CASELLI GUGLIELMO E DANIELE SS CODICE PRATICA N. BO13T0029/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-618 del 03/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tre FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO SFALCIO ARGINI

COMUNE: GALLIERA E PIEVE DI CENTO - LOCALITÀ ROTTA, BISANA E BARCHETTA

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA CASELLI GUGLIELMO E DANIELE SS

CODICE PRATICA N. BO13T0029/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed

artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2024/101898 del 03/06/2024 e al Prot.n.PG/2024/123067 del 04/07/2024 pratica n.B013T0029/24RN presentata dalla Società Agricola Caselli Guglielmo e Daniele s.s. con sede legale a Pieve di Cento (BO), in via Carbonara n. 17, C.F. e P.IVA 02794391207 a firma del legale rappresentante pro tempore, con cui viene richiesta il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Galliera e Pieve di Cento:

Comune di Pieve di Cento: Fg 13 mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; Fg. 14 mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; Fg 17 mapp.1, 2, 283; Fg 10 mapp. 6, 7, 3 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3 , 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189,190; Fg 7 mapp. 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp. 60, 23/p, 93, 97, 22/p, 185, 186, 188; Fg 2 mapp. 10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp. 9, 7,

Comune di Galliera: Fg 1 mapp.8, 10/p, 12/p, 15/p, 9; Fg 3 mapp.2, 3, 43,

per una superficie complessiva di ha 41.95.04, già rilasciata in concessione con Det.n.11612 del 20/09/2013 (pratica B013T0029) e Det.1938 del 16/04/2019 (pratica B013T0029/18RN01) e scadenza 31/12/2024;

dato atto che in data 19/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

vista la comunicazione del 29/08/2024 Prot.n.PG/2024/155994 in cui l'Azienda Agricola Caselli ha chiarito che l'uso è per solo sfalcio e non coltivazioni agricole;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "uso agricolo sfalcio argini", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.296 in data 25/09/2024 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle aree protette ZSC IT4060009 "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia" e "Area di riequilibrio ecologico Bisana." e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che l'utilizzo del bene demaniale rientra nell'elenco dei Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) da considerarsi già pre-valutati positivamente in quanto non comportano incidenze negative dirette o indirette nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, previo il rispetto di specifiche Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto (ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA);

preso atto della mancata trasmissione da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 02/09/2024 con prot.n.PG/2024/157790 e successivo sollecito del 02/10/2024 prot.n.PG/2024/177664 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n. 11612 del 20/09/2013 oggetto di rinnovo, con specifico riferimento al solo sfalcio, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2024 rideterminato per un importo di € 824,29=;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € 103,47=;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 10,23= e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2025;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 10/01/2025 (assunta agli atti al prot.PG/2025/4390 del 10/01/2025);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Società Agricola Caselli Guglielmo e Daniele s.s. con sede legale a Pieve di Cento (BO), in via Carbonara n. 17, C.F. e P.IVA 02794391207 a firma del legale rappresentante pro tempore, il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e golena lungo il Fiume Reno, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Galliera e Pieve di Cento:

Comune di Pieve di Cento: Fg 13 mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; Fg. 14 mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; Fg 17 mapp.1, 2, 283; Fg 10 mapp. 6, 7, 3 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189,190; Fg 7 mapp. 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp. 60, 23/p, 93, 97, 22/p, 185, 186, 188; Fg 2 mapp. 10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp. 9, 7,

Comune di Galliera: Fg 1 mapp.8, 10/p, 12/p, 15/p, 9; Fg 3 mapp.2, 3, 43,

per una superficie complessiva di ha 41.95.04, già rilasciata in concessione con Det.n.11612 del 20/09/2013)e Det.1938 del 16/04/2019 ;

2) di stabilire che la presente concessione, ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2030** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n. 11612 del 20/09/2013 oggetto di rinnovo, con specifico riferimento al solo sfalcio;

5) di stabilire che il **canone annuale** assimilabile ad "uso agricolo sfalcio argini", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 824,29= per l'anno 2024** versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 10,23= a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2025, pari a € 823,95=, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 809,25=;

7) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **824,29=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 720,82=, in ragione degli aggiornamenti delle varianti assentite, per un importo aggiuntivo di € 103,47=, anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere copia del presente atto:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Ufficio Territoriale di Bologna,

- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della
Montagna,

per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolato il rinnovo della concessione di occupazione demaniale richiesta dalla Società Agricola Caselli Guglielmo e Daniele s.s. con sede legale a Pieve di Cento (BO), in via Carbonara n. 17, C.F. e P.IVA 02794391207 a firma del legale rappresentante pro tempore

art. 1

Oggetto di variante di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno

Comuni: Pieve di Cento: Fg 13 mapp.13, 14, 82, 111, 109, 107, 105, 103, 8, 9, 99, 98, 95, 92, 101, 51, 89, 85, 86; Fg. 14 mapp. 63, 64, 65, 66, 117, 135; Fg 17 mapp.1, 2, 283; Fg 10 mapp. 6, 7, 3 45, 8, 9, 46, 10, 148, 40, 138, 136, 131, 125, 122, 151, 154; Fg. 9 mapp. 111, 69, 203, 70, 68, 202, 5, 67, 40, 6, 204, 203, 190, 7, 383; Fg 8 mapp. 2, 3, 31, 32, 33, 70, 193, 188, 189,190; Fg 7 mapp. 38, 39, 40, 41, 44, 46, 19, 196, 197, 2, 3, 4, 105, 106, 1; Fg 6 mapp.60, 23/p, 93, 97, 22/p, 185, 186, 188; Fg 2 mapp.10, 7, 9, 54; Fg 1 mapp.9, 7; Galliera: Fg 1 mapp.8, 10/p, 12/p, 15/p, 9; Fg 3 mapp.2, 3, 43,

Concessione per: sfalcio argini e golena su una superficie complessiva di Ha 41.95.04

Pratica: BO13T0029/24RN

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2030** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora

sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica

dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n. 11612 del 20/09/2013 oggetto di rinnovo con specifico riferimento al solo sfalcio (pratica BO13T0029);

Art.9

Condizioni d'obbligo nei siti Rete Natura 2000

In relazione alle interferenze della concessione con l'area SIC-ZPS IT4050024 denominata "Biotopi e Ripristini Ambientali di Bentivoglio, S.Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella", la cui Autorità VINCA è il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo per la specifica tipologia d'intervento, come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023, allegato A - *ambito vinca Acque Lotiche*, ai sensi della DGR 1174/2023 - Nuova VINCA:

- I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;
- L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;
- Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;
- sia tecnicamente motivato dall'Autorità idraulica in caso di esigenze di sicurezza idraulica o sia tecnicamente motivato dall'Ente titolare delle funzioni di navigazione interna in caso di mancata visibilità della cartellonistica per la segnaletica delle vie di navigazione;
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area (alveo, sponde, golene e casse di espansione o di laminazione) sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, e in montagna (oltre 600 m slm), il taglio della vegetazione arbustiva può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno;
- interessi una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile tagliare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non tagliata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio può interessare entrambe le sponde;
- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale si mantenga una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente si lasci

una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;

- non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo;
- in adiacenza di opere e di manufatti idraulici e di infrastrutture viarie lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente nelle sponde e nelle golene può essere effettuato per una fascia di 50 m a monte e a valle su entrambe le sponde, per motivi di sicurezza idraulica. L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto può essere effettuato anche più volte all'anno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.